SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 gennaio 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 6 novembre 1984.

Norme per l'indizione di concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali della quinta qualifica funzionale del personale non docente statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

86A4221

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 929.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto dell'esecuzione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1986
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 382

86G1272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 930.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

pediatria preventiva e sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1986
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 383

86G1271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986, n. 931.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 427 a 440, relativi alla scuola di specializzazione in fisica sanitaria ed ospedaliera che muta denominazione in scuola di specializzazione in fisica sanitaria, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria

Art. 427. — È istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione dei fisici sanitari da impiegarsi presso unità sanitarie locali, centri di ricerca pubblici e privati, centri nucleari e di controllo ecologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fisica sanitaria.

Art. 428. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 429. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia, il dipartimento di fisica e l'istituto di fisica generale ed applicata.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 430. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in fisica, chimica, chimica industriale ed ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 431. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1º Anno:

- complementi di fisica;
- elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
- fisica e dosimetria delle radiazioni I;
- strumentazione e tecnologie biometriche I;
- informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie I.

2º Anno:

- protezione personale e ambientale;
- strumentazione e tecnologie biomediche II;
- fisica e dosimetria delle radiazioni II;
- informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie II;
- biofisica.

Art. 432. — Oltre le lezioni lo specializzando dovrà frequentare esercitazioni ed attività pratiche presso il dipartimento di fisica, i servizi sanitari ospedalieri e i centri di ricerca nazionali ed internazionali.

Ai fini delle frequenze e delle attività pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione.

Art. 433. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 2.

Dopo l'art. 433 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in tecnologie chimiche di processo:

Scuola di specializzazione
in tecnologie chimiche di processo

Art. 434. — È istituita la scuola di specializzazione in tecnologie chimiche di processo presso l'Università di Milano.

La scuola prepara tecnologi di moderna formazione per assecondare la conversione dell'industria verso attività ad alto contenuto tecnologico. Lo specialista in tecnologie chimiche costituirà l'anello di congiunzione tra il lavoro eseguito dal chimico ricercatore e quello svolto dall'ingegnere di processo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologie chimiche di processo.

Art. 435. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede centoventi ore di insegnamento e duecentoquaranta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi.

Art. 436. — Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano ed il dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica - Università di Milano.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 437. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in chimica, chimica industriale e ingegneria chimica.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere o che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 438. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

cinetica applicata ai reattori e catalisi;
termodinamica applicata ai processi di separazione;
sviluppo dei processi chimici;
un corso a scelta tra i seguenti:
materiale per l'industria chimica;
processi catalitici industriali;
chimica organica industriale.

2° Anno:

misure di regolazione e automazione;
affidabilità e sicurezza nell'industria chimica;
due corsi a scelta tra i seguenti:
aspetti giuridici e tecnico-economici dell'industria chimica; metodologia di protezione, inibizione e monitoraggio della corrosione; chimica fisica dello stato solido; elettrocatalisi; catalisi e chimica dell'ambiente; catalisi enzimatica, catalisi applicata ai problemi energetici, smaltimento e riutilizzo dei sottoprodotti; metodi sperimentali in catalisi; chimica e tecnologia dell'adesione; risparmi energetici nei processi chimici.

Art. 439. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e altre attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari.

Art. 440. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1986
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 380

86G1273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 932.

Sostituzione del quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che ha approvato il regolamento di esecuzione della citata legge n. 283 del 1962, limitatamente ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto l'art. 32, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, che sancisce l'obbligo da parte del proprietario del presidio che non risiede nel territorio nazionale di indicare il nome e il domicilio del suo rappresentante in Italia nel caso di presentazione di domanda di registrazione per i prodotti che vengono importati «pronti per l'impiego»;

Visto il parere motivato emesso dalla commissione CEE, che ha ravvisato in tale disposizione un ostacolo agli scambi intracomunitari in violazione dell'art. 30 del trattato CEE;

Considerato invero che il predetto art. 32, rendendo obbligatoria la presenza di un rappresentante residente nel territorio nazionale, ha l'effetto di rendere la commercializzazione dei prodotti importati più difficile di quella dei prodotti nazionali;

Ravvisata quindi l'opportunità di modificare la norma regolamentare conformandola al dettato comunitario sulla libera circolazione dei beni e delle persone;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 6 giugno 1985;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il comma quarto dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:

«Se la domanda è fatta dal proprietario del presidio che non risiede nel territorio della Repubblica o in quello di altro Stato membro delle Comunità economiche europee, deve essere designata la persona incaricata di rappresentarlo in Italia ed il suo domicilio».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 35

86G1281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 933.

Esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, firmato a Gerusalemme il 2 gennaio 1985, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 17 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
CAPRIA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 34

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA ITALIA E ISRAELE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

Animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

I. — COPRODUZIONE

Art. 1.

Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza non inferiore

a 1.600 metri per i lungometraggi e a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 m/m, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzati da uno o più produttori italiani unitamente ad uno o più produttori israeliani, conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti autorità dei rispettivi Paesi; per l'Italia il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo; per Israele il Centro cinematografico israeliano - Ministero dell'industria e commercio.

Art. 2.

I film realizzati in coproduzione tra Italia e Israele saranno considerati come film nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi purché realizzati in conformità delle disposizioni legislative vigenti negli stessi.

Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore.

Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede.

Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per aver diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonché i requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse al presente accordo.

I film di coproduzione devono altresì essere realizzati da imprese che posseggano una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle autorità nazionali.

Art. 3.

Le istanze inoltrate dalle società produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente accordo devono essere redatte in conformità alle disposizioni fissate nelle norme di procedura di cui all'art. 15.

Gli elementi di realizzazione del film, ivi compresa la sceneggiatura, dovranno essere trasmessi alla competente amministrazione di ciascun Paese.

Art. 4.

Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 30 al 70%.

Il 30% della partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegato nel Paese del coproduttore minoritario.

L'apporto di ciascun coproduttore deve in ogni caso consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5.

La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti autorità dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso.

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.

Art. 5.

I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o israeliana o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione del film. Tenuto conto delle esigenze del film può essere consentita, previo accordo tra le autorità dei due Paesi, la partecipazione di interpreti non residenti aventi la cittadinanza di Paesi terzi.

È consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

Art. 6.

Le riprese del film devono essere effettuate, in linea di massima, salvo deroghe, nel territorio di una delle Parti contraenti.

Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario.

Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, o un negativo e un internegativo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

Il coproduttore minoritario può, previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale.

Lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori del Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria, così come la stampa delle copie destinate alla programmazione in quel Paese.

La stampa delle copie destinate alla programmazione nel Paese la cui partecipazione finanziaria sia minoritaria sarà effettuata in un laboratorio di quel Paese.

Art. 7.

Nei limiti del possibile vi dovrà essere un equilibrio generale sia sul piano artistico che su quello della utilizzazione dei mezzi tecnici.

Annualmente le autorità dei due Paesi accerteranno l'esistenza di un equilibrio nei trasferimenti valutari che deriveranno dall'applicazione del presente accordo; eventuali squilibri potranno essere compensati nell'anno successivo.

Art. 8.

La ripartizione dei proventi dei mercati deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti autorità dei due Paesi.

Art. 9.

In linea di principio, le esportazioni di film di coproduzione saranno effettuate dal Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.

Art. 10.

Il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine previsto nelle rispettive legislazioni nazionali dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese minoritario.

Art. 11.

Sarà esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due Parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.

Art. 12.

I titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in un quadro separato, sia le imprese produttrici che la dicitura «coproduzione italo-israeliana» o «coproduzione israeliana-italiana».

I film sono presentati ai festivals internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria, salvo diverso accordo fra le imprese coproduttrici approvato dalle competenti autorità dei due Paesi.

I film coprodotti al 50% sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 13.

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonché per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.

II. — INTERCAMBIO

Art. 14.

Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti.

Ciascun contraente faciliterà nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.

I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento del film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

III. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

Le autorità competenti dei due Paesi di cui all'art. 1, si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Le stesse autorità concordano le norme di procedura per l'esecuzione del presente accordo.

Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.

Art. 16.

Le Parti contraenti convengono di istituire una commissione mista che sarà presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive autorità competenti, che avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo.

La commissione mista ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficoltà che potranno presentarsi e proporrà alle autorità competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'accordo.

La commissione mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'accordo.

La commissione mista può essere convocata ad iniziativa di una delle parti contraenti e potrà riunirsi, alternativamente, in Italia o in Israele.

Art. 17.

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste dal proprio ordinamento interno.

L'accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.

Art. 18.

Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

FATTO a Gerusalemme il giorno 2 del mese di gennaio del 1985, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed ebraica, ambo i testi facenti ugualmente fede.

(*Seguono le firme*).

Visto, il *Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

86G1286

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 giugno 1986, n. **934.**

Autorizzazione alle Università degli studi di Pisa e di Firenze ad accettare un'eredità.

N. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le Università degli studi di Firenze e di Pisa vengono autorizzate ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili, del valore di L. 115.000.000 i primi e di L. 85.546.019 i secondi, disposta dalla sig.ra Elena Lenzi ved. Nuvolari con testamento olografo 27 ottobre 1969, pubblicato in data 25 febbraio 1983, n. 216607/11521 di repertorio, a rogito dott. Rodolfo Dioguardi, notaio in Verona, registrato a Verona in data 2 marzo 1983 al n. 2028.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1986
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 379

86G1282

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 ottobre 1986.

Integrazione dell'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sull'attuazione della politica mineraria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, sull'attuazione della politica mineraria;

Visto in particolare l'art. 5 della legge medesima che fa carico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare le aree del territorio nazionale che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle riconosciute di rilevante interesse per il Paese nelle quali dar corso alla ricerca operativa;

Considerata la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 28 giugno 1983, che individua la sostanze minerali che rivestonò rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;

Visto il punto 3 della richiamata delibera del CIPE che, tra i minerali dichiarati di rilevante interesse per il Paese, ammette ai benefici previsti dall'art. 9 della legge per la ricerca operativa i minerali di alluminio, antimonio, piombo, zinco, rame e associati, oro, manganese, tungsteno, fluorite, barite e carbone;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983, che stabilisce un elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752;

Considerato che l'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa, di cui al predetto decreto, non è comprensivo di tutte le aree indiziate sia per gli studi allora in corso di svolgimento, sia per l'eccessiva ristrettezza dei tempi prevista dal dettato dell'art. 5 della legge n. 752/82;

Considerato peraltro che l'effettiva esecuzione del programma di ricerca mineraria di base è iniziata solo recentemente, per ragioni tecniche-amministrative;

Considerato che, per motivi di mero riferimento geografico, è opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le località minerariamente indiziate;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore delle miniere nella seduta del 21 luglio 1986;

Sentito il competente organo della regione Sardegna che, con nota n. 6812 dell'11 luglio 1986, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarate indiziate ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra, altresì, l'elenco allegato al decreto ministeriale del 28 luglio 1983.

Roma, addì 31 ottobre 1986

Il Ministro: ZANONE

PROPOSTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa

Aree n. prog.	Regioni	Prov.	COMUNI	Sostanze minerali	
				Elencate al punto 3 delibera CIPE	Altre
1	Sardegna	SS	Alghero, Villanova Monteleone, Romana, Monteleone Rocca Doria	Rame	
2	Sardegna	NU	Bosa, Montresta	Rame	
3	Sardegna	CA	Fluminimaggiore, Villacidro, Gonnosfanadiga, Pula, Capoterra, Santadi, Sarroch, Teulada, Villaputzu Villasalto	Tungsteno	Stagno, Molibdeno
			Serrenti, Furtei, Narcao, Nuraminis		Caolino
4	Sardegna	NU	Arzana, Orroli, Nurri	Tungsteno	
			Bosa, Tresnuraghes		Caolino
5	Sardegna	SS	Oschiri, Monti, Alà dei Sardi		Molibdeno
			Chiaramonti, Orzieri	Manganese, Tungsteno	
			Romana, Mara, Cossoine, Pozzomaggiore		Caolino

NOTE

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 752/1982 è il seguente:

«Art. 5. — Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'art. 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto art. 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa».

Nota alle premesse:

Per il testo dell'art. 5 della legge n. 752/1982 si veda la nota precedente.

Note all'articolo unico:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 752/1982 si veda la nota al titolo.

— Il D.M. 28 luglio 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983.

6A10169

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 dicembre 1986.

Attuazione del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Vista in particolare, la disposizione dell'art. 11, comma 9, che demanda al Ministero della sanità il compito di indicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni previste dal comma 7 del medesimo art. 11;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli uffici territoriali competenti a richiedere le informazioni previste dall'art. 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono:

a) i nuclei antisofisticazioni e sanità dei carabinieri;

b) gli assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome, ovvero gli uffici, istituti o centri che saranno da questi delegati, nel numero di uno per ciascun ambito regionale o di provincia autonoma, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Entro il termine indicato alla lettera *b)* del comma 1, gli assessorati alla sanità comunicheranno al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, gli uffici, istituti o centri delegati, o confermeranno di espletare direttamente la competenza prevista dalla richiamata disposizione di legge. In caso di mancata comunicazione nel termine previsto, s'intenderà che non è stato fatto ricorso alla facoltà di delega.

3. Tutti gli uffici di cui al comma 1 assicureranno la riservatezza delle informazioni assunte.

4. Il presente decreto e successivamente, l'elenco degli uffici, istituti o centri delegati dagli assessorati alla sanità delle regioni e delle province di Trento e Bolzano saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

6A10180

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 1986.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopraindicata;

Visto il proprio decreto del 15 marzo 1986 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione sopraindicata per l'esercizio finanziario 1986;

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 113 affluisce alla gestione di cui trattasi una nuova entrata di L. 279.000.000.000;

Considerato, altresì, che alla copertura della spesa complessiva prevista in L. 570.000.000.000 concorre la minore spesa a carico del cap. n. 5121 nella misura di L. 291.000.000.000 per la quale necessita una corrispondente riduzione dello stanziamento;

Ritenuto necessario conseguentemente l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di un nuovo capitolo di spesa della gestione in parola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio istituite da leggi speciali;

Esaminata l'unita variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della predetta gestione integrativa per l'esercizio 1986;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5202 dell'entrata della gestione indicata nelle premesse avente la denominazione «Somme versate dal Ministero del tesoro per l'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113»;

Art. 2.

È istituito il cap. 5127 della spesa della gestione indicata nelle premesse avente la denominazione «Somme destinate all'attuazione dell'art. 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113»;

Art. 3.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione indicata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATE

In aumento:

Cap. 5202 (di nuova istituzione)	L. 279.000.000.000
Totale entrate . . .	L. 279.000.000.000

PARTE SPESA

In diminuzione:

Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L. 291.000.000.000

In aumento:

Cap. 5127. — Somme destinate all'attuazione dell'art. 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113 (di nuova istituzione)	L. 570.000.000.000
Totale a pareggio . . .	L. 279.000.000.000

Roma, addì 25 luglio 1986

Il Ministro: DE MICHELIS

6A10010

DECRETO 27 agosto 1986.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopraindicata;

Visto il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, contenente misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, convertito nella legge 8 agosto 1986, n. 492;

Visto il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, concernente interventi in favore dei lavoratori di cui all'art. 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, convertito con legge 6 giugno 1986, n. 250;

Considerato che occorre istituire un nuovo capitolo di spesa per provvedere all'attuazione della citata legge 6 giugno 1986, n. 250, nonché del predetto decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345;

Visto il proprio decreto del 15 marzo 1986 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della predetta gestione per l'esercizio finanziario 1986;

Considerato che l'avanzo definitivo d'amministrazione per l'esercizio 1985 ammonta a L. 474.424.482.173 e che ciò comporta l'acquisizione della maggior somma di L. 24.424.482.173 rispetto all'avanzo presunto di L. 450.000.000.000;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminata l'unita variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1986;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5127-*bis* dello stato di previsione della spesa della gestione indicata nelle premesse avente la denominazione «Somma occorrente per l'attuazione del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, concernente interventi in favore dei lavoratori di cui all'art. 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, convertito con la legge 6 giugno 1986, n. 250».

Art. 2.

È istituito il cap. 5128 dello stato di previsione della spesa della gestione indicata nella premessa avente la denominzione «Somma da trasferire al Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per il finanziamento delle attività di formazione professionale all'estero», in attuazione del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, convertito nella legge 8 agosto 1986, n. 492.

Art. 3.

È approvata la variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1986.

Parte I - ENTRATE

Maggiore entrata derivante dalla definitiva determinazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 1985	L. 24.424.482.173
Totale entrate . . .	L. 24.424.482.173

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . .	L. 9.424.482.173
Cap. 5127-*bis*. — Somma occorrente per l'attuazione del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, concernente interventi in favore dei lavoratori di cui all'art. 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, convertito con legge 6 giugno 1986, n. 250 (di nuova istituzione)	L. 5.000.000.000
Cap. 5128. — Somma da trasferire al Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per il finanziamento delle attività di formazione professionale all'estero in attuazione del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, convertito nella legge 8 agosto 1986, n. 492 (di nuova istituzione)	L. 10.000.000.000
Totale a pareggio . . .	L. 24.424.482.173

Roma, addì 27 agosto 1986

Il Ministro: DE MICHELIS

6A10011

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 dicembre 1986.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8, a seguito della siccità della primavera 1986 e delle eccezionali grandinate verificatesi nei giorni 24 e 28 maggio 1986 nella regione Basilicata limitatamente alle province di Matera e Potenza.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nel territorio della regione Basilicata per la provincia di Matera limitatamente ai comuni di Irsina, Grottole, Matera, Miglionico, Ferrandina, Pomarico, Craco, Tursi, Aliano, Grassano, Montalbano Jonico, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Pisticci, Montescaglioso e Garaguso si è verificata la siccità della primavera 1986 e per la provincia di Potenza limitatamente ai comuni di Viggiano, Marsicovetere, Tramutola, Senise, Grumento Nova e Paterno si sono verificate le grandinate dei giorni 24 e 28 maggio 1986 che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di dette provvidenze le aziende agricole ricadenti nel territorio della regione Basilicata: per la provincia di Matera limitatamente ai comuni di Irsina, Grottole, Matera, Miglionico, Ferrandina, Pomarico, Craco, Tursi, Aliano, Grassano, Montalbano Jonico, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Pisticci, Montescaglioso e Garaguso ; per la provincia di Potenza limitatamente ai comuni di Viggiano, Marsicovetere, Tramutola, Senise, Grumento Nova e Paterno a seguito della dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1986.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

6A10183

DECRETO 20 dicembre 1986.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8, a seguito delle eccezionali grandinate verificatesi nella regione Emilia-Romagna nei giorni 9 e 23 maggio e 7 giugno 1986 limitatamente alla provincia di Bologna e nei giorni 16 e 17 giugno e 7 e 14 luglio 1986 limitatamente alla provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8;

Considerato che nel territorio della regione Emilia-Romagna limitatamente alla provincia di Bologna nei comuni di Medicina, Castello di Serravalle, Monteveglio, Monte San Pietro, Imola, Crevalcore si sono verificate

eccezionali grandinate nei giorni 9 e 28 maggio e 7 giugno 1986; alla provincia di Ferrara nei comuni di Ferrara, Argenta, Portomaggiore, Copparo, Ostellato, Comacchio, Poggio Renatico, Voghiera si sono verificate eccezionali grandinate nei giorni 16 e 17 giugno e 7 e 14 luglio 1986 che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1986;

Decreta:

Art. 1

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nel territorio della regione Emilia-Romagna limitatamente alle province di Bologna per i comuni di Medicina, Castello di Serravalle, Monteveglio, Monte San Pietro, Imola, Crevalcore; di Ferrara per i comuni di Ferrara, Argenta, Portomaggiore, Copparo, Ostellato, Comacchio, Poggio Renatico, Voghiera a seguito della dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1986.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

6A10182

DECRETO 20 dicembre 1986.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 8, a seguito dell'eccezionale nubifragio con grandine e tromba d'aria verificatosi il 18 agosto 1986 nella regione Lombardia limitatamente alle province di Bergamo e Milano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198 art. 8;

Considerato che nel territorio della regione Lombardia limitatamente alle province di Bergamo nei comuni di Azzano San Paolo, Bagnatica, Brusaporto, Comun Nuovo, Costa di Mezzate, Foresto Sparso, Grassobbio, Seriate, Stezzano e Zanica; di Milano nei comuni di Arconate, Arese, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, Garbagnate, Inveruno, Lainate, Magenta, Mercallo con Casone, Mesero, Nerviano, Ossone, Paderno Dugnano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rho, Robecchetto con Induno, S. Giorgio su Legnano, Santo Stefano Ticino, Senago, Villa Cortese, Cinisello Balsamo, Nova Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese, si è verificato un eccezionale nubifragio con grandine e tromba d'aria il giorno 18 agosto 1986 che ha gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche anzidette;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, con i benefici creditizi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 198/85, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo e scadenti entro l'anno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche indicate in premessa.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nel territorio della regione Lombardia limitatamente alle province di Bergamo per i comuni di Azzano San Paolo, Bagnatica, Brusaporto, Comun Nuovo, Costa di Mezzate, Foresto Sparso, Grassobbio, Seriate, Stezzano e Zanica; di Milano per i comuni di Arconate, Arese, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, Garbagnate, Inveruno, Lainate, Magenta, Mercallo con Casone, Mesero, Nerviano, Ossone, Paderno Dugnano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rho, Robecchetto con Induno, S. Giorgio su Legnano, Santo Stefano Ticino, Senago, Villa Cortese, Cinisello Balsamo, Nova Milanese, Vanzago e Pregnana Milanese a seguito della dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1986.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 4.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dal punto 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 5.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

6A10181

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 giugno 1986.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, che ha disposto la soppressione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984 in base al quale le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sono state avocate al Ministero del tesoro ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale ufficio liquidazione previsto dall'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Istituto in argomento;

Accertato che le operazioni di liquidazione dello stesso Istituto sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Istituto;

Visto il bilancio finale determinato con le risultanze al 28 febbraio 1986 e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1

La liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 28 febbraio 1986 che si chiude con un saldo attivo di L. 7.348.689.892.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione in L. 7.348.689.892 è devoluto allo Stato e va versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale della liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1986
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 221

ISTITUTO NAZIONALE PER I CAMBI CON L'ESTERO (I.N.C.E.)

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1986

Conto patrimoniale

Attività realizzate			Passività estinte	
Cassa e banche		L 6.613.367.509	Spese generali	L. 87.150
Interessi attivi al 12-10-1984	106.497.763		Avanzo finale di liquidazione	L. 7.348.689.892
» » » 31-12-1985	536.542.784			
» » » 28- 2-1986	92.368.986			
		L. 735.409.533		
		L. 7.348.777.042		L 7.348.777.042

Conto economico

Spese e perdite		Rendite e profitti	
Spese generali	L. 87.150	Avanzo di liquidazione alla data delle consegne	L. 5.583.144.918
Insussistenza di attività:		Rendite:	
per crediti d'imposta non realizzati.	L. 174.209.926	interessi attivi su depositi c/c.	L. 735.409.533
per titoli esteri ceduti	L. 4	Insussistenza di passività:	
	L. 174.297.080	accantonamenti per imposte e tasse non dovute	L. 1.204.432.521
Avanzo finale di liquidazione	L. 7.348.689.892		
	L. 7.522.986.972		L. 7.522.986.972

Il consigliere ministeriale aggiunto
ANTONELLI

QUADRO DI RAFFRONTO

Attività

DESCRIZIONE	Situazione contabile all'atto delle consegne	Variazioni +	Variazioni −	Attività realizzate
Banche B.N.L.	6.613.367.509	—	—	6.613.367.509
Anticipi di liquidazione	11.000.000.000	—	11.000.000.000	—
Crediti di imposta	174.209.926	—	174.209.926	—
Titoli di proprietà	4	—	4	—
Interessi attivi		735.409.533		735.409.533
	17.787.577.439	735.409.533	11.174.209.930	7.348.777.042

Passività

DESCRIZIONE	Situazione contabile all'atto delle consegne	Variazioni +	Variazioni −	Passività estinte
Fondo accantonamento per imposte e tasse	1.204.432.521	—	1.204.432.521	—
Capitale sociale e fondo riserve	550.000.000	—	550.000.000	—
Avanzo di liquidazione	(*) 16.033.144.918	—	8.684.455.026	7.348.689.892
Spese generali	—	87.150	—	87.150
	17.787.577.439	87.150	10.438.887.547	7.348.777.042

(*) Incremento di lire 550 milioni per capitale sociale e fondo riserva e decurtato di lire 11 miliardi per anticipazione di liquidazione.

Il consigliere ministeriale aggiunto
ANTONELLI

6A10141

DECRETO 18 dicembre 1986.

Proroga dei termini di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 25 giugno 1986, per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio del commissario straordinario per le zone colpite dal sisma 1980 e per la relativa rendicontazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Visto l'art. 2 del predetto decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che ha istituito un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, che demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase di emergenza dal commissario per le zone terremotate;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che ha prorogato al 30 giugno 1984 il termine della predetta gestione stralcio;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, che ha, tra l'altro, convalidato gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 271;

Visto il sesto comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, richiamato dal primo comma dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che demanda al Ministro del tesoro il compito di determinare il termine per la definizione degli atti pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del relativo rendiconto;

Visto il proprio decreto del 13 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, recante, ai sensi del surrichiamato art. 1, sesto comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114, i termini per

il compimento delle attività inerenti alle operazioni di liquidazioni degli atti pendenti della gestione stralcio più volte citata nonché i criteri e le modalità per la presentazione dei relativi rendiconti;

Visti i propri decreti del 14 giugno 1985, 20 dicembre 1985 e 25 giugno 1986, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1985, n. 306 del 31 dicembre 1985 e n. 150 del 1° luglio 1986, con cui sono stati prorogati i termini previsti dal predetto decreto 13 settembre 1984;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze prospettate dalle prefetture interessate, di prorogare i termini da ultimo determinati con il sopracitato decreto del 25 giugno 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1986 indicato al primo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986, è prorogato al 30 settembre 1987.

Il termine del 30 giugno 1987, previsto dal secondo comma del medesimo articolo unico, è prorogato al 31 marzo 1988.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

6A10168

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessanta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fidenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 luglio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Fidenza determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti sessanta parrocchie costituite nella diocesi di Fidenza, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI PARMA

1. Comune di Busseto, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in 43011 frazione S. Andrea.

2. Comune di Busseto, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 43011 Busseto, via Zilioli, 37.

3. Comune di Busseto, parrocchia di S. Genesio Martire, sita in 43011 frazione Semoriva.

4. Comune di Busseto, parrocchia di S. Girolamo Confessore, sita in 43011 frazione Frescarolo.

5. Comune di Busseto, parrocchia di S. Gregorio Prete e Martire, sita in 43011 frazione Spigarolo.

6. Comune di Busseto, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 43010 frazione Roncole Verdi.

7. Comune di Busseto, parrocchia di S. Rocco Confessore, sita in 43011 frazione S. Rocco.

8. Comune di Busseto, parrocchia di S. Virgilio Martire, sita in 43011 frazione Samboseto.

9. Comune di Busseto, parrocchia del SS. Nome di Maria, sita in 43010 frazione Madonna Prati.

10. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Anna, Madre di Maria SS., sita in 43036 frazione Bastelli.

11. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Caterina d'Alessandria Vergine e Martire, sita in 43030 frazione Parola.

12. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Donnino Martire, sita in 43036 Fidenza, via Don Minzoni, 10.

13. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 43036 Fidenza, via S. Francesco, 5.

14. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Giacomo Apostolo, sita in 43036 frazione Rimale.

15. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista, sita in 43036 frazione Chiusa Ferranda.

16. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Giovanni Decollato, sita in 43036 frazione Siccomonte.

17. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, sita in 43036 Fidenza, via Pascoli, 2.

18. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Leonardo da Limoges Confessore, sita in 43036 frazione Coduro.

19. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 43036 frazione Fornio.

20. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Margherita Vergine e Martire, sita in 43036 frazione S. Margherita.

21. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Maria Annunciata, sita in 43036 Fidenza, via Berenini, 45.

22. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 43030 frazione Castione dei Marchesi.

23. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 43036 Fidenza, via Malpeli.

24. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Paolo Apostolo, sita in 43036 Fidenza, via Palestro, 40.

25. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 43036 Fidenza, via Berzieri, 1.

26. Comune di Fidenza, parrocchia di S. Tommaso Becket, sita in 43036 frazione Cabriolo.

27. Comune di Fidenza, parrocchia dei Santi Faustino e Giovita, sita in 43036 Fidenza, via Abate Zani.

28. Comune di Medesano, parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 43040 frazione Varano dei Marchesi.

29. Comune di Noceto, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 43040 frazione Cella.

30. Comune di Noceto, parrocchia di S. Pietro in Vincoli, sita in 43015 frazione Borghetto.

31. Comune di Polesine Parmense, parrocchia di S. Agata Vergine e Martire, sita in 43010 frazione S. Croce.

32. Comune di Polesine Parmense, parrocchia di S. Cristoforo Martire, sita in 43010 frazione Vidalenzo.

33. Comune di Polesine Parmense, parrocchia dei Santi Vito e Modesto, sita in 43010 Polesine Parmense, via Roma.

34. Comune di Roccabianca, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 43010 frazione Ragazzola.

35. Comune di Roccabianca, parrocchia dei Santi Cipriano e Giustina, sita in 43010 frazione Stagno.

36. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia di S. Antonio da Padova, sita in 43039 Salsomaggiore Terme, viale Matteotti.

37. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia del S. Cuore, sita in 43030 frazione Tabiano Terme.

38. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 43030 frazione Piè di Via.

39. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 43039 Salsomaggiore Terme, via Patrioti.

40. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia di S. Maria Ausiliatrice, sita in 43039 Salsomaggiore Terme, viale Marconi.

41. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 43030 frazione Banzola.

42. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia di S. Nicomede Martire, sita in 43030 frazione S. Nicomede.

43. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 43030 frazione Salsominore.

44. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia di S. Vittore, sita in 43030 frazione S. Vittore.

45. Comune di Salsomaggiore Terme, parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, sita in 43030 frazione Tabiano.

46. Comune di Zibello, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 43010 frazione Pieveottoville.

47. Comune di Zibello, parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, sita in 43010 Zibello, via Nazario Sauro, 3.

PROVINCIA DI PIACENZA

48. Comune di Besenzone, parrocchia di S. Pietro Martire, sita in 29010 frazione Mercore.

49. Comune di Besenzone, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 29010 frazione Bersano.

50. Comune di Castelvetro Piacentino, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 29010 Castelvetro Piacentino, via Boschetta.

51. Comune di Castelvetro Piacentino, parrocchia di S. Giuliano Martire, sita in 29010 frazione S. Giuliano Piacentino.

52. Comune di Castelvetro Piacentino, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 29010 frazione S. Pietro in Corte.

53. Comune di Castelvetro Piacentino, parrocchia di S. Spirito, sita in 29010 frazione Croce S. Spirito.

54. Comune di Monticelli D'Ongina, parrocchia di S. Bernardino da Siena, sita in 29010 frazione Fogarole.

55. Comune di Monticelli D'Ongina, parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 29010 Monticelli d'Ongina, piazza Fadelli.

56. Comune di Monticelli D'Ongina, parrocchia di S. Valeria Vergine e Martire, sita in 29010 frazione Olza.

57. Comune di Villanova sull'Arda, parrocchia di S. Agata Vergine e Martire, sita in 29010 frazione S. Agata.

58. Comune di Villanova sull'Arda, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 29010 frazione Soarza.

59. Comune di Villanova sull'Arda, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 29010 Villanova sull'Arda.

60. Comune di Villanova sull'Arda, parrocchia dei Santi Andrea Apostolo e Bernardino da Siena, sita in 29010 frazione Cignano.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinquantasei chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI PARMA

1. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 43011 frazione S. Andrea.

2. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 43011 Busseto, via Zilioli n. 37.

3. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Genesio Martire, sita in 43011 frazione Semoriva.

4. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Girolamo, sita in 43011 frazione Frescarolo.

5. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Gregorio Prete e Martire, sita in 43011 frazione Spigarolo.

6. Comune di Busseto, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 43010 frazione Roncole Verdi.

7. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 43011 frazione S. Rocco.

8. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Vigilio, sita in 43011 frazione Samboseto.

9. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale del SS. Nome di Maria, sita in 43011 frazione Madonna Prati.

10. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 43040 frazione Parola.

11. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 43036 frazione Cogolonchio.

12. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 43036 frazione Bastelli.

13. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista, sita in 43036 frazione Chiusa Ferranda.

14. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Apostolo, sita in 43036 frazione Rimale.

15. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Decollato, sita in 43036 frazione Siccomonte.

16. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Lavoratore, sita in 43036 Fidenza, via Pascoli, 2.

17. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Leonardo, sita in 43036 frazione Coduro.

18. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 43036 frazione Fornio.

19. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 43036 frazione S. Margherita.

20. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata, sita in 43036 Fidenza, via Berenini, 45.

21. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 43030 frazione Castione Marchesi.

22. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 43036 Fidenza, via Malpeli.

23. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 43036 Fidenza, piazza Gioberti.

24. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Tommaso, sita in 43036 frazione Cabriolo.

25. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita, sita in 43036 Fidenza, via Abate Zani.

26. Comune di Medesano, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 43040 frazione Varano Marchesi.

27. Comune di Noceto, chiesa parrocchiale della Madonna dell'Assunta, sita in 43040 frazione Cella.

28. Comune di Noceto, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vincoli, sita in 43015 frazione Borghetto.

29. Comune di Polesine Parmense, chiesa parrocchiale di S. Agata Vergine e Martire, sita in 43010 frazione S. Croce.

30. Comune di Polesine Parmense, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 43010 frazione Vidalenzo.

31. Comune di Polesine Parmense, chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto, sita in 43010 Polesine Parmense, via Roma.

32. Comune di Roccabianca, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 43010 frazione Ragazzola.

33. Comune di Roccabianca, chiesa parrocchiale dei Santi Giustina e Cipriano, sita in 43010 frazione Stagno.

34. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale del S. Cuore, sita in 43030 frazione Tabiano Terme.

35. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Contignaco, sita in 43030 frazione Piè di Via.

36. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Scacciapensieri, sita in 43039 Salsomaggiore Terme, via Patrioti.

37. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale di S. Michele, sita in 43030 frazione Banzola.

38. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale di S. Nicomede, sita in 43030 frazione S. Nicomede.

39. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 43030 frazione Salsominore.

40. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale di S. Vittore, sita in 43030 frazione S. Vittore.

41. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, sita in 43030 frazione Tabiano.

42. Comune di Zibello, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 43010 frazione Pieveottoville.

43. Comune di Zibello, chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, nota anche come Santi Gervasio e Protasio, sita in 43010 Zibello, via Nazario Sauro, 3.

PROVINCIA DI PIACENZA

44. Comune di Besenzone, chiesa parrocchiale di S. Pietro Martire, sita in 29010 frazione Mercore.

45. Comune di Besenzone, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 29010 frazione Bersano.

46. Comune di Castelvetro Piacentino, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 29010 Castelvetro Piacentino, via Boschetta.

47. Comune di Castelvetro Piacentino, chiesa parrocchiale di S. Giuliano, sita in 29010 frazione S. Giuliano Piacentino.

48. Comune di Castelvetro Piacentino, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 29010 frazione S. Pietro in Corte.

49. Comune di Castelvetro Piacentino, chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, sita in 29010 frazione Croce S. Spirito.

50. Comune di Monticelli d'Ongina, chiesa parrocchiale di S. Bernardino, sita in 29010 frazione Fogarole.

51. Comune di Monticelli d'Ongina, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, sita in 29010 Monticelli d'Ongina, piazza Fadelli.

52. Comune di Monticelli d'Ongina, chiesa parrocchiale di S. Valeria Martire, sita in 29010 frazione Olza.

53. Comune di Villanova sull'Arda, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 29010 frazione S. Agata.

54. Comune di Villanova sull'Arda, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 29010 frazione Soarza.

55. Comune di Villanova sull'Arda, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 29010 Villanova sull'Arda.

56. Comune di Villanova sull'Arda, chiesa parrocchiale dei Santi Andrea Apostolo e Bernardino da Siena, sita in 29010 frazione Cignano.

Art. 4.

Alle cinquantasei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti ventisei chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI PARMA

1. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Girolamo, sita in 43011 frazione Frescarolo, per quanto concerne: *a)* edificio di culto e fabbricati civili censiti in N.C.E.U. di Busseto alla partita n. 178, la parrocchia di S. Girolamo Confessore, sita in Busseto, 43011 frazione Frescarolo.

2. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 43011 frazione S. Rocco, per quanto concerne: terreno censito in N.C T di Busseto alla partita n. 572, la parrocchia di S. Rocco Confessore, sita in Busseto, 43011 frazione S. Rocco.

3. Comune di Busseto, chiesa parrocchiale di S. Vigilio, sita in 43011 frazione Samboseto, per quanto concerne: *a)* edificio di culto sito in frazione Samboseto del comune di Busseto, la parrocchia di S. Vigilio Martire, sita in Busseto, 43011 frazione Samboseto.

4. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 43040 frazione Parola, per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 316, la parrocchia di S. Caterina d'Alessandria Vergine e Martire, sita in Fidenza, 43030 frazione Parola.

5. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 43036 frazione Cogolonchio, per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 319, la parrocchia di S. Tommaso Becket, sita in Fidenza, 43036 frazione Cabriolo.

6. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 43036 frazione Bastelli, per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 323, la parrocchia di S. Anna, Madre di Maria SS., sita in Fidenza, 43036 frazione Bastelli

7. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Apostolo, sita in 43036 frazione Rimale, per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 324, la parrocchia di S. Giacomo Apostolo, sita in Fidenza, 43036 frazione Rimale.

8. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Leonardo, sita in 43036 frazione Coduro, per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 327; *b)* terreno censito in N.C.T. di Fidenza alla partita n. 3921, la parrocchia di S. Leonardo da Limoges Confessore, sita in Fidenza, 43036 frazione Coduro.

9. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 43036 frazione Fornio, per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 328, la parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in Fidenza, 43036 frazione Fornio.

10. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 43036 frazione S. Margherita, per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 331, la parrocchia di S. Margherita Vergine e Martire, sita in Fidenza, 43036 frazione S. Margherita.

11. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata, sita in 43036 Fidenza, via Berenini, 45, per quanto concerne: *a)* edificio di culto e fabbricati civili censiti in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 329, la parrocchia di S. Maria Annunciata, sita in Fidenza, 43036 via Berenini, 45.

12. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 43036 Fidenza, piazza Gioberti, per quanto concerne: *a)* edificio di culto e fabbricato civile censiti in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 819, la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 43036 Fidenza, via Berzieri, 1.

13. Comune di Fidenza, chiesa parrocchiale di S. Tommaso, sita in 43036 frazione Cabriolo, per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Fidenza alla partita n. 336, la parrocchia di S. Tommaso Becket, sita in Fidenza, 43036 frazione Cabriolo.

14. Comune di Medesano, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 43040 frazione Varano Marchesi, per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Medesano alla partita n. 126, la parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in Medesano, 43040 frazione Varano Marchesi.

15. Comune di Noceto, chiesa parrocchiale della Madonna dell'Assunta, sita in 43040 frazione Cella per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Noceto alla partita n. 153, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in Noceto 43040 frazione Cella.

16. Comune di Polesine Parmense, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 43010 frazione Vidalenzo per quanto concerne: *a)* edificio di culto e fabbricati civili censiti in N.C.E.U. di Polesine Parmense alla partita n. 104, la parrocchia di S. Cristoforo Martire, sita in 43010 frazione Vidalenzo.

17. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Contignaco, sita in 43030 frazione Piè di Via per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Salsomaggiore alla partita n. 293, la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in Salsomaggiore, 43030 frazione Piè di Via.

18. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Scacciapensieri, sita in 43039 Salsomaggiore Terme, via Patrioti per quanto concerne: *a)* terreni censiti in N.C.T. di Salsomaggiore alle partite n. 3371 e n. 3890, la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 43039 Salsomaggiore Terme, via Patrioti.

19. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale di S. Michele, sita in 43030 frazione Banzola per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Salsomaggiore alla partita n. 296, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in Salsomaggiore Terme, 43030 frazione Banzola.

20. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale di S. Nicomede, sita in 43030 frazione S. Nicomede per quanto concerne: *a)* edifici di culto ed immobili urbani censiti in N.C.E.U. di Salsomaggiore alla partita n. 297 e di Fidenza alla partita n. 335; *b)* terreni censiti in N.C.T di Salsomaggiore alla partita n. 4060, la parrocchia di S. Nicomede Martire, sita in Salsomaggiore Terme, 43030 frazione S. Nicomede.

21. Comune di Salsomaggiore Terme, chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, sita in 43030 frazione Tabiano, 1) per quanto concerne: edificio di culto censito in N.C.E.U. di Salsomaggiore alla partita n. 292; la parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio, sita in Salsomaggiore, 43030 frazione Tabiano; 2) per quanto concerne: terreni censiti in N.C.T. del comune di Salsomaggiore alle partite n. 3743 e n. 4615, la parrocchia del S. Cuore, sita in Salsomaggiore Terme, 43030 frazione Tabiano Terme.

PROVINCIA DI PIACENZA

22. Comune di Castelvetro Piacentino, chiesa parrocchiale di S. Giuliano, sita in 29010 frazione S. Giuliano Piacentino per quanto concerne: *a)* edificio di culto censito in N.C.E.U. di Castelvetro Piacentino alla partita n. 148, la parrocchia di S. Giuliano Martire, sita in Castelvetro Piacentino, 29010 frazione S. Giuliano Piacentino.

23. Comune di Castelvetro Piacentino, chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, sita in 29010 frazione Croce S. Spirito per quanto concerne: *a)* edificio di culto e immobili urbani censiti in N.C.E.U. di Castelvetro Piacentino alla partita n. 60, la parrocchia di S. Spirito, sita in Castelvetro Piacentino 29010 frazione Croce S. Spirito.

24. Comune di Monticelli d'Ongina, chiesa parrocchiale di S. Bernardino, sita in 29010 frazione Fogarole per quanto concerne: *a)* edificio di culto e immobili urbani censiti in N.C.E.U. di Monticelli d'Ongina alla partita n. 501; *b)* terreno censito in N.C.T. di Monticelli d'Ongina alla partita n. 1631, la parrocchia di S. Bernardino da Siena, sita in Monticelli d'Ongina, 29010 frazione Fogarole.

25. Comune di Monticelli d'Ongina, chiesa parrocchiale di S. Valeria Martire, sita in 29010 frazione Olza per quanto concerne: *a)* edificio di culto e immobile urbano censiti in N.C.E.U. di Monticelli d'Ongina alla partita n. 624; *b)* terreni censiti in N.C.T. di Monticelli d'Ongina alla partita n. 1582 e di Castelvetro Piacentino alla partita n. 711, la parrocchia di S. Valeria Vergine e Martire, sita in Monticelli d'Ongina, 29010 frazione Olza.

26. Comune di Villanova sull'Arda, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 29010 frazione S. Agata per quanto concerne: *a)* immobili urbani censiti in N.C.E.U. di Villanova sull'Arda alle partite n. 60 e n. 162; *b)* terreno censito in N.C.T. di Villanova sull'Arda alle partite n. 228 e n. 260, la parrocchia di S. Agata Vergine e Martire, sita in Villanova sull'Arda, 29010 frazione S. Agata;

— relativamente alle restanti trenta chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 19 dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

6A10189

DECRETO 19 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trentasette parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Fano determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti trentasette parrocchie costituite nella diocesi di Fano, tutte in comuni della provincia di Pesaro e Urbino, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Barchi, parrocchia SS. Risurrezione, sita in 61030 corso Umberto, 32.

2. Comune di Cartoceto, parrocchia di S. Apollinare, sita in 61030 Lucrezia, via S. Paolo, 1.

3. Comune di Cartoceto, parrocchia di S. Maria della Misericordia, sita in 61030 via Peschiera, 6.

4. Comune di Fano, parrocchia Gran Madre di Dio, sita in 61032 via Del Ponte, 10.

5. Comune di Fano, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 61032 Centinarola, via Brigata Messina, 13.

6. Comune di Fano, parrocchia dei Santi Pietro e Andrea Apostoli, sita in 61032 Fenile, via Del Mulino.

7. Comune di Fano, parrocchia di S. Biagio, sita in 61031 Cuccurano, via della Stazione, 46.

8. Comune di Fano, parrocchia di S. Cesareo, sita in 61031 Cuccurano, via S. Cesareo, 13.

9. Comune di Fano, parrocchia di S. Cristoforo, sita in 61032 via Roma, 169.

10. Comune di Fano, parrocchia Santa Famiglia, sita in 61032 via Pagano.

11. Comune di Fano, parrocchia di S. Giovanni Apostolo, sita in 61035 Marotta, via Damiano Chiesa, 54.

12. Comune di Fano, parrocchia di S. Giuseppe al Porto, sita in 61032 via Cairoli, 52.

13. Comune di Fano, parrocchia di S. Maria, sita in 61032 Rosciano, via Flaminia, 41.

14. Comune di Fano, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 61032 piazza Clemente VIII, 3.

15. Comune di Fano, parrocchia di S. Maria del Carmine, sita in 61032 via Belgatto, 77.

16. Comune di Fano, parrocchia di S. Maria del Ponte Metauro, sita in 61032 viale Piceno, 204.

17. Comune di Fano, parrocchia di S. Maria Goretti, sita in 61032 via Filippo Montesi, 5.

18. Comune di Fano, parrocchia di S. Leonardo, sita in 61032 via IV Novembre, 47.

19. Comune di Fano, parrocchia di S. Marco Evangelista, sita in 61032 via Mascherpa, 5/A.

20. Comune di Fano, parrocchia di S. Paolo Apostolo, sita in 61032 piazzale S. Paolo.

21. Comune di Fano, parrocchia di S. Paolo Apostolo in Torrette, sita in 61032 Piazza Torrette, 8.

22. Comune di Fano, parrocchia di S. Pio X, sita in 61032 via Liguria, 1.

23. Comune di Fano, parrocchia di S. Sebastiano, sita in 61031 Bellocchi, I Strada, 21.

24. Comune di Mombaroccio, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 61024 Montegiano, via Montegiano, 2.

25. Comune di Mondavio, parrocchia dei Santi Pietro e Paterniano, sita in 61040 via Mazzini, 2.

26. Comune di Mondavio, parrocchia Regina della Pace, sita in 61040 S. Michele al Fiume, via Cesanense, 41.

27. Comune di Montemaggiore al Metauro, parrocchia di S. Maria del Soccorso, sita in 61030 via delle Mura, 1.

28. Comune di Orciano di Pesaro, parrocchia di S. Anna, sita in 61038 Montebello, via Montebello, 5.

29. Comune di Orciano di Pesaro, parrocchia di S. Maria, sita in 61038 viale Evangelisti.

30. Comune di Piagge, parrocchia di S. Lucia, sita in 61030 via Roma.

31. Comune di Saltara, parrocchia di S. Giovanni Apostolo, sita in 61030 via Carducci, 1.

32. Comune di Saltara, parrocchia Santa Croce, sita in 61030 Calcinelli, viale Oriani, 32.

33. Comune di S. Costanzo, parrocchia dei Santi Cristoforo e Costanzo, sita in 61039 via Tomani, 8.

34. Comune di S. Costanzo, parrocchia Divino Amore in Caminate e Cerasa, sita in 61030 Cerasa, via Fiume, 2.

35. Comune d S. Giorgio di Pesaro, parrocchia dei Santi Giorgio e Pasquale, sita in 61030 via Castello, 57.

36. Comune di Serrungarina, parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 61030 piazza Serafini, 1.

37. Comune di Serrungarina, parrocchia Maria Immacolata, sita in 61030 Tavernelle, via Flaminia.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quarantasei chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Pesaro e Urbino:

1. Comune di Cartoceto, chiesa parrocchiale dei Santi Biagio e Cesareo in Ripalta, con sede in 61032 Fano, via Rainerio, 5.

2. Comune di Cartoceto, chiesa parrocchiale S. Maria della Misericordia, nota anche quale chiesa di Valgenga, con sede in 61030 Cartoceto, via Peschiera, 6.

3. Comune di Cartoceto, chiesa parrocchiale di S. Apollinare in Lucrezia, nota anche quale chiesa di S. Apollinare, oppure ente chiesa parrocchiale S. Apollinare, con sede in 61030 Lucrezia, via S. Paolo, 1.

4. Comune di Fano, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, nota anche quale chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in Caminate, con sede in 61032 Fano, via Rainerio, 5.

5. Comune di Fano, chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, nota anche quale chiesa del Sacro Cuore, oppure ente chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Centinarola, con sede in 61032 Fano, via Brigata Messina, 13.

6. Comune di Fano, chiesa parrocchiale della Gran Madre di Dio, nota anche quale chiesa della Gran Madre di Dio in San Lazzaro, oppure chiesa di S. Lazzaro, con sede in 61032 Fano, via Del Ponte, 10.

7. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Anastasio in Roncosambaccio, nota anche quale chiesa di S. Anastasio oppure S. Atanasio, con sede in 61032 Fano, via Rainerio, 5.

8. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Andrea, nota anche quale chiesa di S. Andrea in Villis, con sede in 61032 Fano, via S. Andrea, 12.

9. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Pietro, nota anche quale chiesa dei Santi Pietro e Paolo, con sede in 61032 Fano, via Carignano.

10. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Benedetto in Metaurilia, nota anche quale chiesa di Metaurilia, con sede in 61032 Fano, via S.S. Adriatica Sud.

11. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Biagio, nota anche quale chiesa di S. Biagio in Cuccurano, con sede in 61031 Cuccurano, via della Stazione, 46.

12. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Cesareo, nota anche quale chiesa di S. Cesareo, con sede in 61031 Cuccurano, via S. Cesareo, 13.

13. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo in Magliano, nota anche quale chièsa di S. Cristoforo, con sede in 61032 Fano, via Magliano, 1.

14. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Domenico, nota anche quale chiesa di S. Domenico, con sede in 61032 Fano, piazza Clemente VIII, 3.

15. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Marotta, nota anche quale chiesa di S. Giovanni, con sede in 61035 Marotta, via Damiano Chiesa, 54.

16. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe al Porto, nota anche quale chiesa di S. Giuseppe al Porto, con sede in 61032 Fano, viale Cairoli, 52.

17. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Leonardo, nota anche quale chiesa di S. Leonardo, con sede in 61032 Fano, via Vecchia, 1.

18. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Marco, nota anche quale chiesa di S. Marco, con sede in 61032 Fano, via Mascherpa, 5/A.

19. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Paterniano, nota anche quale chiesa di S. Paterniano, con sede in 61032 Fano, piazza Sansovino, 2.

20. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Pio X, nota anche quale chiesa di S. Pio X, con sede in 61032 Fano, via Liguria, 1.

21. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, nota anche quale chiesa di S. Sebastiano, oppure ente chiesa parrocchiale S. Sebastiano, con sede in 61031 Bellocchi, I Strada, 21.

22. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, nota anche quale chiesa di S. Silvestro, con sede in 61032 Fano, piazza XX Settembre, 43.

23. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nota anche quale chiesa Cattedrale di Fano oppure Chiesa del Duomo, con sede in 61032 Fano, piazza Clemente VIII, 3.

24. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di Santa Maria in Rosciano, con sede in 61032 Fano, via Flaminia, 41.

25. Comune di Mombaroccio, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, nota anche quale chiesa di S. Giovanni o di Montegiano, con sede in 61024 Mombaroccio, via Montegiano, 2.

26. Comune di Mondavio, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paterniano, nota anche quale chiesa di S. Pietro, con sede in 61040 Mondavio, via Mazzini, 2.

27. Comune di Mondavio, chiesa parrocchiale di S. Tommaso in S. Michele al Fiume, nota anche quale chiesa di S. Michele, con sede in 61040 S. Michele al Fiume, via Cesanense, 41.

28. Comune di Mondavio, chiesa parrocchiale di Santa Maria in Cavallara, nota anche quale chiesa di S. Ubaldo, con sede in 61040 Mondavio, via Cavallara.

29. Comune di Montemaggiore al Metauro, chiesa parrocchiale di S. Maria del Soccorso, nota anche quale chiesa di S. Maria, con sede in 61030 Montemaggiore al Metauro, via Delle Mura, 1.

30. Comune di Orciano di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, nota anche quale chiesa di S. Giovanni Battista, con sede in 61038 Orciano di Pesaro, via Montebello, 5.

31. Comune di Orciano di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, nota anche quale chiesa di S. Lorenzo Martire, con sede in 61030 Orciano di Pesaro, via Rupoli, 31.

32. Comune di Orciano di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, nota anche quale chiesa di S. Silvestro Papa, con sede in 61038 Orciano di Pesaro, via Garibaldi, 9.

33. Comune di Orciano di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Maria, nota anche quale chiesa Madonna del Pianello, con sede in 61038 Orciano di Pesaro, via Cosimo Betti, 11.

34. Comune di Piagge, chiesa parrocchiale di S. Lucia, nota anche quale Ente Chiesa di S. Lucia, con sede in 61030 Piagge, via Roma.

35. Comune di Saltara, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, nota anche quale chiesa di S. Giovanni, con sede in 61030 Saltara, via Carducci, 1.

36. Comune di Saltara, chiesa parrocchiale di S. Croce, nota anche quale chiesa di S. Croce, con sede in 61030 Calcinelli, viale Oriani, 32.

37. Comune di Saltara, chiesa parrocchiale di S. Lucia, nota anche quale chiesa di S. Lucia, con sede in 61030 Saltara, via Carducci, 1.

38. Comune di S. Costanzo, chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Costanzo, nota anche quale chiesa di S. Cristoforo in S. Costanzo, con sede in 61039 S. Costanzo, via Tomani, 8.

39. Comune di S. Costanzo, chiesa parrocchiale di S. Agostino, nota anche quale chiesa di S. Agostino, con sede in 61039 S. Costanzo, via Tomani, 8.

40. Comune di S. Costanzo, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 61030 Cerasa, via Fiume, 2.

41. Comune di S. Giorgio di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, nota anche quale chiesa dei SS. Giorgio e Giovanni Battista, con sede in 61030 S. Giorgio di Pesaro, via Castello, 57.

42. Comune di S. Giorgio di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, nota anche quale chiesa di S. Apollinare, in S. Giorgio, con sede in 61030 S. Giorgio di Pesaro, via Castello, 57

43. Comune di Serrungarina, chiesa parrocchiale di S. Paterniano, nota anche quale chiesa di S. Paterniano, con sede in 61030 Serrungarina, via Pozzuolo.

44. Comune di Serrungarina, chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, nota anche quale chiesa di S. Antonio, con sede in 61030 Serrungarina, piazza Serafini, 1.

45. Comune di Serrungarina, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, con sede in 61032 Fano, via Rainerio, 5.

46. Comune di Serrungarina, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata, nota anche quale chiesa di Maria Immacolata in Tavernelle, con sede in 61030 Tavernelle, via Flaminia.

Art. 4.

Alle quarantasei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti ventidue chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI PESARO

1. Comune di Cartoceto, chiesa parrocchiale dei Santi Biagio e Cesareo in Ripalta, con sede in 61032 Fano, via Rainerio, 5:

per quanto concerne chiesa e locali annessi siti in 61030 Cartoceto località Alberone, la parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 61040 Mombaroccio, via Montegiano, 2;

per quanto concerne il residuo patrimonio la parrocchia di S. Maria della Misericordia, con sede in 61030 Cartoceto, via Peschiera, 6.

2. Comune di Fano, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, con sede in 61032 Fano, via Rainerio, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia Divino Amore in Caminate e Cerasa, con sede in comune di S. Costanzo 61030 Cerasa, via Fiume, 2.

3. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Anastasio in Roncosambaccio, con sede in 61032 Fano, via Rainerio, 5, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria del Carmine, con sede 61032 Fano, via Belgatto, 77.

4. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Andrea, con sede in 61032 Fano, via S. Andrea, 12, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro e Andrea apostoli, con sede in 61032 Fano, via Del Mulino.

5. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Pietro, con sede in 61032 Fano, via Carignano, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro e Andrea Apostoli con sede in 61032 Fano, via Del Mulino.

6. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Benedetto in Metaurilia, con sede in 61032 Fano, via SS. Adriatica Sud, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Paolo Apostolo in Torrette, con sede in 61032 Fano, piazza Torrette, 8.

7. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo in Magliano, con sede in 61032 Fano, via Magliano, 1, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia Sacro Cuore di Gesù, con sede in 61032 Fano, via Brigata Messina, 13.

8. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Domenico, con sede in 61032 Fano, piazza Clemente VIII, 3, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta con sede in 61032 Fano, piazza Clemente VIII, 3.

9. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Paterniano, con sede in 61032 Fano, piazza Sansovino, 2, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta con sede in 61032 Fano, piazza Clemente VIII, 3.

10. Comune di Fano, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, con sede in 61032 Fano, piazza XX Settembre, 43, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta con sede in 61032 Fano, piazza Clemente VIII, 3.

11. Comune di Mondavio, chiesa parrocchiale di S. Tommaso in S. Michele al Fiume, con sede in S. Michele al Fiume, 61040 Mondavio, via Cesanense, 41, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia Regina della Pace con sede in 61040 S. Michele al Fiume di Mondavio, via Cesanense, 41.

12. Comune di Mondavio, chiesa parrocchiale di S. Maria in Cavallara, con sede in 61040 Mondavio, via Cavallara, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria del Soccorso con sede in 61030 Montemaggiore al Metauro, via delle Mura, 1.

13. Comune di Orciano di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 61038 Orciano di Pesaro, via Montebello, 5, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Anna, con sede in 61038 Montebello di Orciano di Pesaro, via Montebello, 5.

14. Comune di Orciano di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 61038 Orciano di Pesaro, via Rupoli, 1, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Anna, con sede in 61038 Montebello di Orciano di Pesaro, via Montebello, 5.

15. Comune di Orciano di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, con sede in 61030 Orciano di Pesaro, via Garibaldi, 9, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria con sede in 61030 Orciano di Pesaro, via Evangelisti.

16. Comune di Saltara, chiesa parrocchiale di S. Lucia, con sede in 61030 Saltara, via Carducci, 1, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni Apostolo con sede in 61030, Saltara, via Carducci, 1.

17. Comune di S. Costanzo, chiesa parrocchiale di S. Agostino, con sede in 61039 S. Costanzo, via Tomani, 8, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Cristoforo e Costanzo, con sede in 61039 S. Costanzo, via Tomani, 8.

18. Comune di S. Costanzo, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 61030 Cerasa, via Fiume 2, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia Divino Amore in Caminate e Cerasa, con sede in 61030 Cerasa di S. Costanzo, via Fiume, 2.

19. Comune di S. Giorgio di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, con sede in 61030 S. Giorgio di Pesaro, via Castello, 57, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Giorgio e Pasquale, con sede in 61030 S. Giorgio di Pesaro, via Castello, 57.

20. Comune di S. Giorgio di Pesaro, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, con sede in 61030 S. Giorgio di Pesaro, via Castello, 57, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Giorgio e Pasquale, con sede in 61030 S. Giorgio di Pesaro, via Castello, 57.

21. Comune di Serrungarina, chiesa parrocchiale di S. Paterniano, con sede in 61030 Serrungarina, via Pozzuolo, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria della Misericordia con sede in 61030 Cartoceto, via Peschiera, 6.

22. Comune di Serrungarina, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta con sede in 61032 Fano, via Rainerio, 5, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Antonio Abate con sede in 61030 Serrungarina, piazza Serafini;

— relativamente alle restanti ventiquattro chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 19 dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

6A10187

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1986 il dott. Sanna Giovanni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro artigiana «Santa Barbara», con sede in Nureci (Oristano), posta in liquidazione con precedente decreto ministeriale del 2 agosto 1983, in sostituzione del dott. Mario La Luce.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1986 il prof. Aldo Gualtieri, nato a Pedace il 18 agosto 1927 e residente in Cosenza, via Montesanto n. 116, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «A.R.F Quaresima», con sede in Aprigliano (Cosenza), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Francesco Ruffolo.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1986 il signor Cimarosa Michele, nato il 9 luglio 1938 a Palazzo S. Gervaso (Potenza), ivi residente in via 25 Luglio n. 9, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia S. Stefano», con sede in Montemilone (Potenza), in sostituzione del sig. Orazio Saraceno.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1986 l'avv. G. Aristide Macrì, nato a S. Demetrio Corona (Cosenza) il 16 gennaio 1923 e residente in Roma, viale Europa n. 140, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Venus a. r.l.», già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 agosto 1986, in sostituzione dell'avv. Giovanni Lopez, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1986 il dott. Francesco Matera, corso Mazzini, 187, Cosenza, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Campora Agricola», con sede in Amantea (Cosenza), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Francesco Ruffolo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1986 il dott. Edoardo Sanelli, nato a Roma il 12 marzo 1938 e residente a Tivoli, via della Missione, 41, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Azzano San Paolo a r.l.», con sede in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983, in sostituzione del dott. Salvatore Urzì, che non ha accettato l'incarico.

6A10072

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1986, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Re.Fin. Società di revisione e fiduciaria nazionale S.r.l.», in Rovereto, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1986, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «C.R. & T. Società di revisione S.r.l.», in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1986, il decreto ministeriale 4 novembre 1985, con il quale la società «Reviconsult - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», in Cremona, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla sede legale, trasferita da Cremona a Milano.

6A10175

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1986 è stata approvata la soppressione degli articoli 35, 36 e 37 e la conseguente variazione della numerazione dell'art. 38 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

87A0015

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Spoleto, in Spoleto

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1986 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Banca popolare di Spoleto - S.c.r.l., con sede in Spoleto (Perugia), in applicazione dell'art. 57, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

87A0016

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Spoleto, in Spoleto, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 29 dicembre 1986, ha nominato i signori dott. Bruno Bianchi e prof. Paolo Ferro-Luzzi commissari straordinari ed i signori prof. Umberto Bertini, prof. avv. Antonio Piras, prof. avv. Francesco Vassalli membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Spoleto - S.c.r.l. con sede in Spoleto (Perugia), in amministrazione straordinaria.

87A0017

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Spoleto - S.c.r.l., in Spoleto, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 30 dicembre 1986, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Spoleto - S.c.r.l., con sede legale in Spoleto (Perugia) - sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 29 dicembre 1986 in applicazione dell'art. 57, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — il prof. Antonio Piras è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto legge n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

87A0018

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'affissione all'albo dei provveditorati agli studi dei bandi di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali della quinta qualifica funzionale - segretari - del personale amministrativo statale della scuola.

Si porta a conoscenza che i bandi del concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali della quinta qualifica funzionale - segretari - del personale amministrativo statale della scuola (art. 9 decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420) sono affissi all'albo dei provveditorati agli studi, appresso elencati con l'indicazione dei relativi posti messi a concorso e degli estremi di registrazione presso le competenti delegazioni regionali dalla Corte dei conti.

Dalla data del presente avviso decorre, ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione ai provveditorati agli studi delle domande di ammissione al concorso da parte dei candidati.

Tale termine scade pertanto il 2 febbraio 1987.

Si ricorda, infine, che l'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, in base alla quale sono stati predisposti, da parte dei provveditori agli studi, i bandi del concorso suddetto, è pubblicata nel supplemento ordinario annunciato in questa *Gazzetta Ufficiale.*

Ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, le prove scritte avranno luogo contemporaneamente in tutte le province interessate, secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 aprile 1987.

Elenco dei posti messi a concorso in ciascuna delle province seguenti

Provincia	Numero dei posti
Agrigento	1
Alessandria	2
Ancona	3
Arezzo	1
Ascoli Piceno	2
Asti	2
Avellino	1
Bari	5
Belluno	3
Benevento	1
Bergamo	9
Bologna	7
Brescia	12
Brindisi	2
Cagliari	5
Caltanissetta	1
Campobasso	2
Caserta	1
Catania	1
Catanzaro	1
Chieti	2
Como	8
Cosenza	2
Cremona	2
Cuneo	5
Enna	1
Ferrara	3
Firenze	5
Foggia	1
Forlì	4
Frosinone	3
Genova	7
Grosseto	1
Isernia	1
L'Aquila	2
La Spezia	1
Latina	1
Lecce	1
Livorno	2
Lucca	3
Macerata	2
Mantova	3
Massa Carrara	2
Messina	1
Milano	33
Modena	4
Napoli	7
Novara	4
Nuoro	4
Oristano	2
Padova	6
Palermo	4
Parma	3
Pavia	3
Perugia	4
Pesaro	2
Pescara	2
Piacenza	1
Pisa	2
Pistoia	2
Pordenone	2
Potenza	3
Ragusa	2
Ravenna	3
Reggio Calabria	1
Reggio Emilia	4
Rieti	1
Roma	19
Rovigo	2
Salerno	2
Sassari	3
Savona	3
Siena	2
Sondrio	4
Taranto	2
Teramo	1
Terni	1
Torino	20
Trapani	1
Trento	6
Treviso	5
Trieste	3 (*)
Udine	4
Varese	9
Venezia	7
Vercelli	3
Verona	8
Vicenza	5
Viterbo	1

(*) Di cui uno in scuole con lingua di insegnamento slovena.

86A9428

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di operatore professionale dirigente - capo ostetrica, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente - capo ostetrica (ruolo sanitario - personale con funzioni didattico organizzative), presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 12 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

6A10156

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

nove posti di operatore professionale coordinatore - personale infermieristico - capo sala;

un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - organizzazione servizi sanitari di base.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

6A10158

Concorso a tre posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 50

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale patrimoniale legale dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

6A10159

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Istituto ortopedico Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Istituto ortopedico Gaetano Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

6A10138

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di assistente medico di chirurgia generale a tempo pieno;

un posto di assistente medico di ostretricia e ginecologia a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 56 del 5 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Agordo (Belluno).

6A10157

REGIONE TOSCANA

Concorso a tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Firenze.

6A10130

Aumento, da uno a quattro, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E; il numero dei posti è elevato da uno a quattro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Firenze.

6A10131

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 150 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in S. Giorgio di Piano (Bologna).

6A10154

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/19, a:

un posto di primario di radiologia diagnostica;

un posto di primario di psichiatria;

tre posti di assistente di cardiochirurgia;

tre posti di assistente anestesista;

due posti di assistente di cardiologia;

quattro posti di terapista della riabilitazione;

due posti di ostetrica;

sedici posti di caposala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 10 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'ospedale S. Maria della Pietà in Roma.

6A10140

FONDAZIONE «CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR» DI MILANO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia presso la divisione di ortopedia, a tempo pieno;

un posto di assistente presso la divisione di ortopedia, a tempo pieno;

quattro posti di assistente nella divisione di urologia, a tempo pieno;

un posto di assistente presso il servizio di medicina nucleare, a tempo pieno;

due posti di assistente nei ruoli della ricerca della divisione di medicina I, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

6A10137

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

un posto di aiuto corresponsabile di dermosifilopatia;
un posto di aiuto corresponsabile di pneumologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di aiuto corresponsabile di medicina generale;

Ospedale mauriziano di Valenza:

un posto di aiuto corresponsabile di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Ordine mauriziano in Torino.

6A10161

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 302 del 31 dicembre 1986 pubblica il seguente avviso di concorso:

Comune di Pescia: Concorso nazionale di idee per la ristrutturazione della pretura di Pescia da adibire a sede del museo civico di scienze naturali ed archeologia.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
V.a Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.600

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.000**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221